

Tribunale di Patti – Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con richiesta di fissazione di udienza breve

RICORRENTE: PRESTIPINO Carmela, nata a S. Angelo di Brolo (ME) il 05.07.1968 ed ivi residente in via Saracena n. 1, codice fiscale: PRS CML 68L45 I283F, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Chiara Isgrò (C.F.: SGRMCH79H66G377V - PEC: mariachiaraisgro@pec.giuffre.it - FAX: 090.938.52.32) del Foro di Barcellona P.G. (ME) con Studio in Pace del Mela (ME) Via Nazionale n. 195, elettivamente domiciliata nel presente giudizio presso il proprio indirizzo PEC, in virtù di mandato redatto su foglio separato congiunto materialmente al presente atto;

CONTRO

RESISTENTI: 1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA nella persona del Ministro *pro-tempore*, **2) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER il PIEMONTE** in persona del Direttore *pro tempore*, **3) AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI TORINO**, in persona del Direttore *pro-tempore*, **4) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA** in persona del Direttore *pro tempore*, **5) AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MESSINA** in persona del Direttore *pro-tempore*: tutti domiciliati *ex lege*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina via dei Mille is. 221 n. 65.

e nei confronti

di tutti i docenti che hanno partecipato alla procedura di mobilità territoriale per l'a.s. 2018/2019 ed inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale di ruolo della scuola primaria anno scolastico 2018/2019 e che, pertanto, sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

FATTO

- 1) Che la ricorrente è stata assunta, in qualità di docente di scuola primaria (classe di concorso posto comune) per l'anno scolastico 2015/2016 con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche nell'Ambito Territoriale della Provincia di Ancona e la stessa è titolare dall'a.s. 2016-2017 presso l'Istituto Comprensivo "Nichelino III Giovanni XXIII" di Torino;
- 2) Che, in sede di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2018/2019, la docente ha chiesto il trasferimento (**Doc.1**) nel suo ordine di scuola (primaria): nello specifico, la stessa – essendo **portatrice di handicap in stato di**



- gravità** -- ha dichiarato di voler fruire della **precedenza (prevista dall'art. 21 della legge 104/92)** di cui all'art.13 c. 1 punto III n. 1 del C.C.N.I., indicando come prima preferenza una scuola facente parte del Comune di Brolo (comune di residenza) e precisamente (MEEE83901C) e via via altre scuole (S. Piero Patti, Capo d'Orlando Centro, Torrenova e Tortorici) ed, infine, i rispettivi ambiti Sicilia 0016, 0015 ect...
- 3) Che, dalla documentazione medica allegata, si evince che la docente è stata riconosciuta persona handicappata con connotazione di gravità, ai sensi **dell'art. 3 comma 1° e 3° della legge n. 104/92**, nell'ambito del procedimento dalla stessa promosso avanti a codesto Tribunale adito R.G. n. 1831/2013, conclusosi con decreto di omologa di riconoscimento del suindicato requisito (di cui si allega copia **Doc.2**, nonché C.T.U. a firma del Dott. Pellegrino (**Doc.3**) e **ciò con decorrenza dal 01.01.2016**.
- 4) Che, inoltre, la stessa Prestipino è stata pure riconosciuta, dalla Commissione Medica INPS, **invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in percentuale pari al 70% (2/3)** e **ciò con decorrenza dal 06.11.2015, non revisionabile** (**Doc.4**).
- 5) Che, purtroppo, la docente non ha ottenuto il chiesto trasferimento (si allega e mail mancato trasferimento – **Doc.5**) per gli ambiti territoriali della Sicilia, così come indicati in domanda (si allega notifica MIUR **Doc.5**), poiché il MIUR, in palese violazione del diritto di precedenza sancito dall'art. 21 L. 104/92, non gli ha assegnato la cattedra presso il Comune di residenza di Brolo e ciò nonostante la disponibilità dei posti (**Doc.6**).
- 6) Che la stessa ha presentato domanda di utilizzazione /assegnazione provvisoria, per la scuola primaria ed anche per i posti di sostegno, nell'Ambito di Messina (**Doc.7**) al fine di ricongiungersi con il proprio nucleo familiare (comune di ricongiungimento S. Angelo di Brolo) ed indicando espressamente tra le precedenze di usufruire della *“precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto III lettera d) del CCNI sulle utilizzazioni per a.s. 2018/19”* e l'USP di Messina ha assegnato la stessa presso l'I.C. di Mistretta (si allega estratto graduatoria – **Doc.8**): detta assegnazione avrà valore per tutto il corrente anno scolastico fino al 31.08.2019;

DIRITTO

VIOLAZIONE DELL'ART.21 L.104/92 E DELL'ART.601 D.LGS. 297/94 – NULLITÀ DELL'ART.13 CCNI 8/4/2016 E DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CONTRASTANTI CON IL RICHIAMATO ARTICOLO 21 L.104/92 – DIRITTO AL TRASFERIMENTO CON PRECEDENZA DELLA RICORRENTE

A norma dell'**art. 21 della legge 104/92** *“la persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge*



10 agosto 1950 n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda”.

Ed ancora, secondo **l’art. 33 comma 6** della citata legge la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità *“non può essere trasferita in altra sede senza il suo consenso”*.

L’art. 21 legge 104/92 rappresenta la III precedenza stabilita dall’art. 13 del CCNI 2016.

Ed infatti:

l’art.13 del CCNI prevede che *“Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle operazioni della sola mobilità territoriale per le quali trovano applicazione.....”*

Nello specifico, **il punto III del citato art.13** denominato *“Personale con disabilità e personale che ha bisogno di cure continuative”*, espressamente prevede: *“Nel contesto delle procedure e dei trasferimenti viene riconosciuta la precedenza, nell’ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:*

- 1) disabili di cui all’art. 21 L. 104/92 richiamato dall’art. 601 d. l.vo 297/94 con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla L. 648/1950;**
- 2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia), detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa all’ambito corrispondente al comune in cui esista un centro di cure specializzato, tale precedenza opera nella fase comunale solo fra distretti diversi dello stesso comune;**
- 3) personale appartenente alle categorie previste dal c. 6 dell’art. 33 della L. 104/92 richiamato dall’art. 601 del D. l.vo 297/94.**

Il personale di cui ai punti 1 e 3 può usufruire di tale precedenza all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel predetto comune oppure abbia espresso l’ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti o province” ed ancora *“in caso in cui nel comune non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore”*



Ne deriva che la norma pattizia sopra citata, solo al punto I denominato “*disabilità e gravi motivi*” prevede una precedenza assoluta, indipendentemente dal Comune o dalla Provincia di provenienza dell’interessato, a tutto il personale docente: **a)** non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120) **b)** emodializzato; al contrario per il personale di cui al punto III n. 1 (disabili di cui art. 21 L. 104) prevede una precedenza solo all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza dell’interessato.

Ed ancora, l’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dall’ordine delle precedenze secondo quanto disposto dal citato art. 13 CCNL e, quindi, a parità di titolo di precedenza, dal punteggio più alto; a parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.

Mancato rispetto della precedenza di legge.

Violazione del art. 601 D. Lgs. 297/1994 ed art. 33 L. 104/94

E’ incontestabile che la ricorrente abbia partecipato alle operazioni di mobilità interprovinciale con la precedenza prevista dall’art. **601 del d.lgs. 297/1994** (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), il quale al primo comma, **sancisce che gli artt. 21 e 33 della legge 104/1992** “*si applicano al personale di cui al presente testo unico*”, mentre, al secondo comma, dispone che tali norme “**comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità**”.

Detto art. 601 D. Lgs. 297/94 che è una norma speciale dettata specificamente in materia di diritto scolastico, accomuna due categorie di lavoratori: quella di cui all’art. 21 (docenti con handicap) e quelli dell’art. 33 (docenti che assistono parenti con handicap) **sancendo il diritto univoco di precedenza all’atto di assunzione ed in sede di mobilità.**

Sostanzialmente, detta norma (art. 601), non prevedendo limiti al proprio contenuto precettivo, a differenza della disciplina generale, presenta la struttura della norma imperativa incondizionata, attuativa di valori di rilievo costituzionale.

La stessa norma **riconosce al personale/docente, che si trova nelle condizioni di cui all’art. 33 ed art. 21 L. 104/92, una precedenza assoluta** in sede di mobilità **rispetto ai docenti che non si trovino nella medesima condizione**, senza alcuna interferenza da parte della normativa contrattuale che introduce le fasi provinciali / interprovinciali.

A tal proposito, si precisa, come in provincia di Messina, numerosi docenti privi di precedenza hanno ottenuto il trasferimento provinciale posto comune (**Doc. 9** Bollettino trasferimenti)



Ciò perché l'art. 6 comma 2 del CCNI, in violazione della suindicata normativa, ha stabilito che la procedura di mobilità provinciale preceda quella interprovinciale.

In realtà ed alla luce delle argomentazioni sopra esposte, **la ricorrente** -- rispetto ai docenti che hanno ottenuto il trasferimento provinciale senza precedenza – **godeva e gode di precedenza assoluta risultando del tutto irrilevante il punteggio posseduto dagli altri docenti privi di precedenza.**

Ne deriva che, qualsiasi sede libera e disponibile, deve essere messa a disposizione del personale con precedenza, senza alcuna distinzione di fasi provinciale /interprovinciale.

Diversamente opinando, si finirebbe con lo svuotare di significato la portata precettiva dell'art. 601 del D. Lgs. 297/94, in quanto numerosi sede andrebbero assegnate a docenti senza precedenza.

In definitiva -- poiché la norma contenuta nell'art. 601 D. Lgs. 297/94 ha natura imperativa ed inderogabile alla stregua dell'art. 33 comma 6 L. 104/92 -- l'art. 13 CCNI risulta affetto da nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c.

Dalla documentazione in atti, risulta che:

- a) alla docente è stato riconosciuto uno stato di invalidità superiore ai 2/3, con conseguente titolo per beneficiare della precedenza prevista dal suindicato art. 21.
- b) la docente ha indicato quale prima delle preferenze espressa la scuola ricadente nel comune di Brolo (comune di residenza)
- c) l'Amministrazione resistente ha negato il movimento richiesto e dovuto, sia su scuola, che su uno degli ambiti indicati (cfr. domanda).

E' evidente che il CCNI, in sede di trasferimento a domanda, limita il diritto alla precedenza sancito dall'art. 21 L. 104/92: così operando, **sacrifica in maniera illegittima**, di fronte alle esigenze organizzative del settore scolastico, **i diritti tutelati dalla medesima legge 104/1992.**

Sul punto, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che *“in tema di trasferimento, nel settore scuola non opera la sola disciplina generale di cui alla l. n. 104/1992, ma anche la disciplina speciale di cui all'art. 601 d.lg. n. 297/1994, che accorda maggiore tutela al portatore di handicap e non incide sulla scelta della sede di lavoro, ma sulla precedenza alla scelta, quale circostanza del tutto neutra per la PA: tale precedenza non richiede bilanciamento di valori costituzionali, perché si pone nell'esclusivo perimetro dell'art. 38 Cost.”* (cfr. Tribunale Genova, sez. V, 30/11/2016).

Ed ancora dello stesso avviso anche il Tribunale di Santa Maria C.V. del 01.4.2010 – **Doc. 10**



Pur non essendo prevista un'espressa sanzione di nullità per violazione dell'**art.21 L.104/92**, **la natura di norma imperativa di tale disposizione è, comunque, evincibile dalla ratio legis di essa** e dalla sua collocazione all'interno di una legge contenente "*i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata*" (L.104/92) ed avente come finalità la garanzia del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; la prevenzione e la rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché alla realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; il perseguimento del recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, l'assicurazione di servizi e di prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; la predisposizione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata (cfr. art.11 L.104/92).

Detta norma, unitamente all'art.33 della medesima legge, si configura infatti quali disposizioni di una **lex specialis** rispetto alle norme di carattere generale in materia di assegnazioni e trasferimenti.

Di conseguenza, le stesse non possono ritenersi implicitamente abrogate neppure dalle norme successivamente intervenute, sul piano generale, in ordine alla collocazione del personale nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.

Detta disposizione, in quanto diretta a dare attuazione ai fondamentali principi di solidarietà sociale, non può essere derogata neppure da parte dei contratti collettivi e, comunque, se deroghe pattizie alla legge sono ammissibili ciò è consentito solo nel caso in cui le parti collettive abbiano introdotto clausole legittime.

Pertanto, **le norme del CCNI (mobilità scuola) devono ritenersi nulle nella parte in cui - in violazione dell'art.21 L. 104/02 - non danno precedenza assoluta, nei trasferimenti a domanda, ai portatori di handicap con invalidità superiore ai 2/3.**

A tal proposito è stato infatti affermato che "*l'art. 21 c.2 L.104/92 che stabilisce che i pubblici dipendenti portatori di handicap hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda, deve essere inteso nel senso che il diritto di precedenza sorge in tutte le tipologie di modificazioni geografica del luogo di lavoro nell'ambito delle varie procedure di mobilità del personale*" (V. Corte Appello Firenze 6/4/2004).



Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò

Via Nazionale n. 195 – 98042 Pace del Mela (ME) -- Tel. e Fax 090.938.52.32 cell. 349.12.54.536

e-mail: chiaraisgro79@hotmail.it -- PEC: mariachiaraisgro@pec.giuffre.it

L'unico limite ovvero le uniche esigenze prevalenti dell'Amministrazione sono quelle attinenti alla individuazione delle sedi da coprire mediante procedura di mobilità nel senso che la scelta dell'avente diritto ex art.21 L. 104/92 potrà essere operata soltanto nell'ambito delle sedi di servizio che il datore di lavoro abbia inteso coprire mediante procedura di mobilità del personale.

Il rilievo anche costituzionale dei diritti che l'art.21 L. 104/92 è diretto a tutelare rende, pertanto, evidente che la norma in questione costituisce una norma imperativa la cui violazione da parte di disposizioni contrattuali comporta la **nullità di queste ultime ai sensi dell'art.1418, 1° comma c.p.c.**

Nella fattispecie, l'Amministrazione resistente, pur nella disponibilità delle cattedre a Messina (cfr. Doc. 6), non ha accordato il richiesto trasferimento della ricorrente, preferendo alla stessa altri docenti che non godevano della priorità ex art.21 L. 104/92.

Ne deriva che le norme del CCNI di cui sopra (nella parte in cui dispongono le diverse priorità) prevedendo un sistema di preferenze sostanzialmente elusivo del disposto della previsione normativa in modo da **non dare precedenza assoluta ai portatori di handicap con invalidità superiore ai 2/3**, devono ritenersi nulle per contrarietà a norma imperativa con la conseguente sostituzione di diritto della clausola nulla con la prefata disposizione imperativa.

Né potrebbe riconoscersi in capo alle parti sociali il potere di derogare alla disciplina sancita dalla legge in forza in forza dell'art.2, 2° comma d.l.vo 165/2001, essendo consentito alla contrattazione collettiva di disciplinare la materia già regolamentata da legge soltanto qualora si tratta di disposizioni di legge relative alla disciplina dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, mentre, come scritto, l'ar.21 L. 104/92 trova applicazione in relazione a rapporti di lavoro sia pubblici che privati, ponendo essa principi diretti a tutelare diritti del disabile costituzionalmente protetti.

Ed ancora, con **Ordinanza del 20.09.2016, il Tribunale di Genova (Doc.11)** ha affermato che *“La norma di legge riconosce un diritto non incondizionato a scegliere la sede di lavoro più vicina al familiare gravemente disabile; la locuzione “ove possibile” è stata letta come portatrice dell’esigenza pubblica ad un assetto dell’Amministrazione rispondente a ragioni di economia e migliore organizzazione [Cass., sez. lav., 27 marzo 2008, n. 7945, e 25 gennaio 2006, n 1396]. L’onere di provare le necessità economiche, produttive ed organizzative ostative all’esercizio del diritto grava sul datore di lavoro [Cass., sez. lav., 18 febbraio 2009, n. 3896].*



*Su questa premessa la **Corte di Cassazione** ha già riconosciuto compatibile con la norma di legge la clausola del contratto collettivo decentrato del 31.5.2002 che, graduando le precedenze nelle operazioni di trasferimento, ha assegnato le priorità a seconda delle categorie di menomazione: riservando quella assoluta soltanto ai soggetti portatori essi stessi di handicap ed inserendo i genitori dei disabili tra i titolari di precedenza limitata dal punto di vista territoriale, la disciplina collettiva “soddisfa una esigenza basilare dell’amministrazione, quale la corretta gestione della mobilità del personale, e si colloca nell’ambito del principio del bilanciamento degli interessi che la legge privilegia” [Cass., sez. lav., 15 gennaio 2016, n. 585].*

La decisione della Suprema Corte, ad oggi isolata a quanto consta, è intervenuta su una fattispecie regolata dalla contrattazione collettiva in modo analogo a quella in esame.

Essa tuttavia non valuta l’esistenza nel settore scolastico d’una disciplina speciale, contenuta nell’art. 601 d. lgs. 297/94 (articolo non a caso inserito tra le disposizioni comuni a tutto il personale scolastico). Vi si stabilisce che gli artt. 21 e 33 legge 104/92 “si applicano al personale di cui al presente testo unico” (primo comma) e che tali norme “comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità” (secondo comma).

Diversamente da quella generale, la disposizione del capoverso dell’art.601 non prevede limiti al proprio contenuto precettivo. Essa ha la struttura della norma imperativa incondizionata, portatrice di valori di rilievo costituzionale (art. 38, secondo comma, Cost.).

Va rammentato che la stessa Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea riconosce il diritto delle persone con “disabilità” a beneficiare di “misure idonee” dirette a garantirne, tra l’altro, l’autonomia e l’inserimento sociale (art. 26). Tanto più dopo la ratifica avvenuta il 15.10.2010, possono ritenersi acquisiti al diritto dell’Unione la definizione dell’art. 1 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13.11.2006 e l’indistinzione lessicale tra disabilità ed handicap. Nella Comunicazione della Commissione europea al Parlamento ed al Consiglio nella strategia sulla disabilità per il decennio 2010/2020 vengono incluse tra le misure dirette ad eliminare gli ostacoli all’esercizio dei diritti dei disabili, i contributi alle azioni degli Stati membri di sostegno per le famiglie e l’assistenza informale (2.1.2). E’ conforme a questo quadro normativo l’esclusione di liti all’esercizio del diritto all’assistenza all’interno della famiglia per le persone affette da handicap grave. Anche un approccio sistematico induce a ritenere che il diritto enunciato dall’art. 601, secondo comma, del testo unico sulla scuola sia riconosciuto senza riserve. La stessa locuzione



“ove possibile” dell’art. 33, quinto comma, l. 104/92, del resto, è indicativa della ristrettezza dello spazio entro cui il relativo diritto può essere compresso. La precedenza per la persona affetta da cecità o emodializzata rispetto al genitore del figlio disabile opera una graduazione di tutele che va ben al di là della mera “possibilità” di protezione del diritto di quest’ultimo; introduce inoltre un criterio che, nella sua generalità, nulla ha a che fare con le esigenze organizzative dell’Amministrazione”.

Tenuto conto che la presente causa ha natura prettamente documentale e che l’assegnazione provvisoria effettuata dall’USP di Messina avrà efficacia fino al 31.8.2019, si confida in una fissazione dell’udienza di comparizione a breve termine, in quanto la ricorrente ha necessità di una definizione del giudizio in tempi celeri e, comunque, prima dell’inizio del prossimo anno scolastico, fermo restando

la finalità della norma, che tende a tutelare una persona portatrice di handicap alla quale l’ordinamento giuridico ha assegnato una posizione particolarmente protetta.

E’ comprovato dall’accertato stato di invalidità della ricorrente e dalla necessità di parte della medesima di sottoporsi a cure continuative presso il Policlinico di Messina, così come risulta dalla documentazione medica allegata (**Doc.12**).

In detto contesto, la mancata attribuzione della preferenza compromette irrimediabilmente, “con effetti lesivi di natura “irreparabile”, la sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente, costituzionalmente garantiti e insuscettibili di essere risarciti per equivalente.

Il trasferimento della docente/dipendente a centinaia e centinaia di chilometri da casa, dagli affetti e dalle necessità familiari, in un quadro clinico assai compromesso, rappresenta un pregiudizio anche alla sfera patrimoniale e reddituale del lavoratore: la stessa avrebbe grosse difficoltà di spostamento logistiche, **con conseguente inevitabile stress psico-fisico** e rilevanti esborsi economici (trasferta, spese vive ect...) che nel lungo termine diventeranno insostenibili.

Non può che ritenersi irreparabile il pregiudizio che tale situazione comporta alla ricorrente, essendo evidente che il mancato trasferimento presso la sede richiesta deve considerarsi come uno "sradicamento" della stessa dal suo ambiente originario.

I tempi fisiologicamente lunghi di un giudizio ordinario (!!!), non solo determinerebbero il permanere di una situazione antiggiuridica, ma rischierebbero di pregiudicare definitivamente il diritto della ricorrente che non potrebbe trovare ristoro in sede di merito con un eventuale risarcimento di natura patrimoniale, fermo



restando la finalità della norma, che tende a tutelare una persona portatrice di handicap alla quale l'ordinamento giuridico ha assegnato una posizione particolarmente protetta.

Ed ancora il **Tribunale di Brindisi Ord.** n. 16314/2017 del 20.09.2017 sopra richiamata ha statuito che *“il tempo necessario per far valere il proprio diritto nel giudizio ordinario potrebbe frustare le aspettative della ricorrente a ottenere una tutela effettiva all'esito del giudizio, in quanto, nelle more dello stesso, l'amministrazione potrebbe destinare altri dipendenti al posto in astratto spettantegli, qual ad esempio i posti vacanti nell'ambito territoriale del comune di residenza, frustandone così il diritto a essere preferito, o in caso a essere posta in comparazione, nella destinazione presso tali sedi”* ed ancora *“potendo imporre un **facere** alla pubblica amministrazione, il provvedimento può contenere, allo stato, l'ordine della procedura da seguire per l'adozione del provvedimento di destinazione, fermo restando l'individuazione della sede specifica da parte dell'amministrazione”*.

Ciò premesso e considerato la ricorrente come sopra domiciliata, rappresentata e difesa,

CHIEDE

Che l'Ill.mo Tribunale di Patti in funzione del Giudice del Lavoro, affinché previa fissazione (a breve) dell'udienza di comparizione delle parti, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- 1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento della precedenza assoluta ex art.21 L. 104/92 e, per l'effetto, ordinare alle Amministrazioni scolastiche convenute, ciascuna secondo la propria competenza, di assegnare in via definitiva, l'istante presso uno l'Istituto scolastico di scuola primaria del Comune di Brolo (Sicilia ambito 0016), ovvero in quelli più prossimi, secondo l'ordine di preferenza indicato in domanda;
- 2) Condannare le amministrazioni resistenti, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore alla rifusione delle spese processuali, comprensivi di diritti, onorari, spese non imponibili, spese generali, cassa ed iva da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara anticipatario.

Si allegano i documenti da n. 1 al n. 13.

Dichiarazione fiscale: Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/2002 e ss. mod. ed int., si dichiara che il procedimento ha ad oggetto una controversia di pubblico impiego, è di valore indeterminabile ed è esente da contributo unificato come da autocertificazione che si allega (**Doc.13**).

Pace del Mela, lì 24 Settembre 2018

Avv. Maria Chiara Isgrò



**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE AI
SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

La docente Prestipino Carmela, rappresentata dal sottoscritto procuratore Avv. Maria Chiara Isgrò, in virtù di mandato in calce all'atto introduttivo

PREMESSO CHE

Il ricorso ha per oggetto il diritto della Prof.ssa Prestipino ad ottenere il diritto di precedenza e l'assegnazione presso l'ambito della provincia di Messina o comunque in uno degli ambiti territoriali di cui alla domanda secondo l'ordine indicato. Che, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati che hanno partecipato alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale per l'a.s. 2018/2019 ed inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale di ruolo della scuola primaria anno scolastico 2018/2019 e che, pertanto, sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

RITENUTO CHE

- la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto per l'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti stessi;
 - il Giudice adito può autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., che la notificazione avvenga con qualsiasi altro mezzo idoneo tra cui la pubblicazione in via telematica, in considerazione anche di particolari esigenze di celerità;
 - la giurisprudenza amministrativa e lavorista si è espressa, in diverse occasioni, in senso favorevole, quale forma alternativa a quella tradizionale per pubblici proclami *ex art. 150 c.p.c.* per la pubblicazione del testo del ricorso sul sito internet del ramo di amministrazione interessata;
 - nel caso in oggetto, l'amministrazione interessata è il MIUR il cui sito internet dedicato alla pubblicazione dei ricorsi per pubblici proclami è www.pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it, nonché l'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia negli appositi siti internet.
- Tutto ciò premesso, rilevato e considerato, il sottoscritto procuratore

CHIEDE



Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò

Via Nazionale n. 195 – 98042 Pace del Mela (ME) -- Tel. e Fax 090.938.52.32 cell. 349.12.54.536
e-mail: chiaraisgro79@hotmail.it -- PEC: mariachiaraisgro@pec.giuffre.it

All'Ill.mo Signor Giudice del Lavoro del Tribunale di Patti, di voler, valutata l'opportunità, autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami in G.U. ed esattamente:

- a) Per quanto attiene ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, mediante la pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR, da eseguirsi ad opera del MIUR stesso;
- b) Quanto alle Amministrazioni convenute, mediante consegna di copia del ricorso e del pedissequo decreto all'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Pace del Mela, lì 24 Settembre 2018

Avv. Maria Chiara Isgrò

